Ministero della Salute

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Servizio 2 Formazione

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2024-2027

Art. 1 – Contingente

1. Nella Regione Siciliana è indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2024 – 2027, di n. 191 (centonovantuno) laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 a) essere cittadino italiano;
 b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e smi);
 d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi);
 e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
 f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi).
2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere in possesso:
 a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
 b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
 c) iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.

3. Il requisito di cui al comma 1 del presente articolo deve essere posseduto dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e ss.mm.ii.

4. Il requisito di cui al comma 2 lettera a) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente la data del concorso. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso previsto **entro il mese di Dicembre 2024**. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso.

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione deve essere prodotta, a pena di irricevibilità, **tramite portale dedicato,** collegandosi al sito istituzionale del Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - al link di seguito riportato: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-salute/dipartimento-attivita-sanitarie-osservatorio-epidemiologico/internazionalizzazione/formazione/sanitario/generale al quale si rinvia per tutte le istruzioni relative all'utilizzo della citata funzionalità web. Dopo aver inviato la domanda sarà possibile scaricare un file PDF che conterrà, tutti i dati inseriti.

2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di irricevibilità, a decorrere **dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.

3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso.

4. Nella compilazione della domanda on line il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:

 a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
 b) il luogo di residenza;
 c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
 d) di essere/non essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure all'estero, indicando, in caso di risposta positiva, l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito e la votazione.
 I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto con provvedimento del competente Ministero della Salute, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di riconoscimento. In tal caso il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso;
 e) di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l'università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento (o in alternativa la sessione di espletamento dell'esame), ovvero di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi della L. n. 27/2020, indicando la data del conseguimento;

f) di essere/non essere iscritto all'albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 4;

g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;

h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca *(in caso affermativo specificarne tipologia e sede universitaria);*

i) di essere/non essere dipendente di ente pubblico o privato *(nel caso dovesse ricorrere tale condizione, è tenuto a segnalarlo al momento della presentazione della domanda);*

j) di essere a conoscenza:

- che il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente alla data di espletamento del concorso. A tal fine i candidati non in possesso del diploma di laurea al momento della presentazione della domanda, dovranno trasmettere apposita dichiarazione completa di voto conseguito, a mezzo posta certificata all'indirizzo: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it entro il giorno precedente la prova concorsale, apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al conseguimento del diploma di laurea con specificazione del voto e dell'Ateneo presso il quale è stato conseguito, **pena il non inserimento nella graduatoria unica regionale e la conseguente non ammissione al corso stesso**;
- che i requisiti di cui alle lett. e) ed f) devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso *(qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell'abilitazione e/o iscrizione all'ordine),* pena la non ammissione al corso e che il possesso del requisito di cui alla lettera f) deve essere mantenuto per tutta la durata dello stesso;

k) alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione la copia dell'attestazione del versamento/bonifico bancario (CRO) dell'importo di euro cinquanta/00 (€ 50/00) quale contributo per le spese di organizzazione, effettuato sul seguente conto corrente intestato a: ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PALERMO - SCUOLA MEDICINA GENERALE – IBAN IT61F6230046090000015543125.

5. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia.

6. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L'amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli conseguiti presso struttura estera.

7. a) I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) di cui alla L. 170/2010, dovranno comunicare, alla Regione Sicilia tramite PEC - dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it - tempestivamente la certificazione diagnostica di DSA (L. 170/2010) e quali tra le seguenti misure compensative utilizzare durante lo svolgimento della prova:

 - tempo aggiuntivo del 30%,
 - calcolatrice non programmabile e non scientifica (da procurarsi a cura del candidato).

8. Il candidato deve indicare nella domanda l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale e inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda e prima della data individuata per la prova di concorso, a mezzo PEC (dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it) precisando il seguente riferimento: "**Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2024-2027**".

9. L'amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque non imputabili a codesta amministrazione.

10. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite pubblicazione sul sito della Regione e/o a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata); fanno eccezione le comunicazioni previste nel presente bando all'art. 7 commi 3 e 4 e all'art. 11 comma 6, che saranno fatte agli interessati da parte della Regione esclusivamente a mezzo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

11. La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC o del sito esonera l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto comunicato dall'amministrazione.

12. A completamento della procedura di inoltro della domanda il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione.

13. Tutte le informazioni relative al concorso e al corso di formazione sono reperibili sul sito Internet della Regione al seguente indirizzo: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-salute/dipartimento-attivita-sanitarie-osservatorio-epidemiologico/internazionalizzazione/formazione/sanitario/generale, oltre che presso gli Ordini provinciali dei medici e chirurghi della Regione Siciliana.

14. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 – Posta Elettronica Certificata

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da indicare al momento della registrazione sul portale - che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.

2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso al seguente indirizzo PEC dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it, precisando il seguente riferimento: "Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2024-2027".

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1. dell'art. 3 del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell'art. 3 del presente Bando, sono considerate irricevibili.

2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:

 - il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo;
 - l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all'art. 3, comma 4
 - non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità;

- il mancato versamento del contributo per la presente procedura selettiva di cui al precedente art. 3, co. 4, lett. j).

Art. 6 – Tutela dati personali

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.

2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso, di aver preso visione dell'informativa, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, pubblicata al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_PRIVACYESICUREZZA

Art. 7 - Prova d'esame

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale "Concorsi ed esami". Tale avviso sarà altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, nonché sul sito internet https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-salute/dipartimento-attivita-sanitarie-osservatorio-epidemiologico
4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso sul sito internet al seguente indirizzo https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-salute/dipartimento-attivita-sanitarie-osservatorio-epidemiologico ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Siciliana, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - serie concorsi.
5. Le comunicazioni rese attraverso gli strumenti di cui ai commi precedenti hanno valore di notifica a tutti gli effetti e costituiscono invito alle prove.
6. Per quanto riguarda la composizione della/e Commissione/i si rinvia a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 del D.M. Salute 7 marzo 2006.
7. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia Autonoma, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.
9. Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari.

Art. 8 - Svolgimento della prova

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il presidente della commissione, verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati:
 - un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato,
 - un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione),
 - il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate,
 - le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

7. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.

8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.

10. Al termine della prova il candidato inserirà la scheda anagrafica debitamente compilata in ogni sua parte e il questionario nella busta piccola sigillandola.

 Il candidato, quindi, inserirà la suddetta busta piccola e il modulo delle risposte nella busta grande.

 La busta grande, contenente la busta piccola ed il modulo delle risposte, dovrà essere chiusa e sigillata. I membri della commissione d'esame, a conclusione delle suddette operazioni da parte dei candidati, provvedono al ritiro della busta; il candidato, pertanto, dovrà mantenere la propria postazione fino all'avvenuto ritiro della busta.

11. È vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

15. Potranno essere stabilite modalità differenti di svolgimento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari

Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori. I plichi sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente aperte le buste grandi provvede a separare il modulo risposte dalla busta piccola, chiusa, contenente il modulo anagrafico ed il questionario.
 I moduli delle risposte vengono raccolti in un unico plico e consegnati all'incaricato individuato ai fini della successiva correzione col sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste contenenti i questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

2. I risultati anonimi della correzione verranno consegnati ai segretari delle commissioni d'esame ai fini dell'espletamento delle procedure di cui ai successivi commi.

3. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, procede alla presa d'atto dei punteggi assegnati tramite lettura ottica; al fine di validare i punteggi effettua la correzione di almeno un modulo delle risposte per ciascuna delle versioni del questionario, utilizzando le griglie delle risposte fornite dal Ministero e verifica la corrispondenza con il risultato della lettura ottica. La commissione, dopo la procedura di validazione, trascrive in un apposito elenco i punteggi attribuiti mediante lettura ottica trasmessi alla commissione stessa dal segretario; dopo aver verificato l'integrità delle buste al cui interno si trovano i questionari e le schede anagrafiche, procede alla loro apertura e, mediante lettura ottica del codice a barre riportato nelle etichette autoadesive apposte sulle buste e sulle schede anagrafiche, procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato, abbinandolo al relativo punteggio ottenuto dal modulo delle risposte e trascrivendo il nominativo sull'elenco già predisposto.

4. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, in mancanza di specifiche norme regionali.

Art. 10 - Punteggi

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.

3. Se la scheda delle risposte viene consegnata senza aver annerito alcuna casella, la prova non è valutabile e, pertanto, il candidato sarà escluso dalla graduatoria.

Art. 11 - Graduatoria

1. Le commissioni trasmette l'elenco di cui al punto 3 dell'articolo 9, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Siciliana - Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (A.S.O.E.), Servizio 2 "Formazione".
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Siciliana, Dipartimento A.S.O.E. – Servizio 2, "Formazione", riscontrata la regolarità degli atti, dopo l'acquisizione dei singoli elenchi redatti dalla commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria unica a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali conclusivi di tutte le commissioni.
4. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si considera il voto di laurea più alto e, in subordine, l'anzianità di laurea.
5. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Siciliana a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - serie Concorsi e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
6. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - serie concorsi, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie Concorsi.
7. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3.
8. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.

Art. 12 - Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell'ammissione al corso triennale e della data di avvio ufficiale del corso di formazione.
2. Nella comunicazione di convocazione verranno specificate anche le modalità per accettare o rifiutare l'inserimento nel corso.
3. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all'utile inserimento al Corso a mezzo PEC. A tal fine farà fede la ricevuta della PEC. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto, il candidato si considera decaduto.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non ancora in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando, prima dell'inizio ufficiale del corso, dovranno inviare a mezzo PEC,

all'indirizzo dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it; comunicazione con la quale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dovranno dichiarare:

a) **di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia**, indicando l'Università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
b) **di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana**, indicando la provincia e il numero di iscrizione.

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.

5. Essendo il requisito dell'iscrizione all'albo professionale richiesto per tutta la durata del corso, all'atto dell'accettazione all'iscrizione al corso, gli interessati dovranno, altresì, impegnarsi espressamente a comunicare a mezzo PEC (dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it), eventuali sospensioni/cancellazioni/radiazioni dall'albo professionale sopravvenute sino alla conclusione del corso stesso;

6. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:

- esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
- rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato già intrapreso, incompatibile.

In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.

Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.

2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 del precedente art. 12.

3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora in prossimità della scadenza del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60° giorno successivo all'avvio ufficiale del corso) ci fossero ancora posti vacanti.

Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione con borsa di studio tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con borsa di studio messi a disposizione o successivamente resisi vacanti per lo stesso triennio di corso;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 15 - Borse di studio

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale mediante concorso è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione fatto salvo da quanto previso dall'art. 20 del presente bando.

Art. 16 - Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Siciliana, indicando essenzialmente l'attività di medico in formazione o medico borsista corso di Formazione Specifica in Medicina Generale .

Art. 17 - Disciplina del corso - rinvio

1. L'inizio del corso di formazione specifica in Medicina Generale 2024-2027 è previsto entro il mese di dicembre 2024, ha durata di tre anni (36 mesi effettivi per ogni medico in formazione) e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni.

Art. 18 – Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le incompatibilità ordinarie previste dall'art. 11 del D.M. Salute 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all'art. 19 comma 11 della L. 448/2001, nonché successive disposizioni in merito previste dalla normativa di settore. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di espulsione dal corso.
2. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.
3. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell'inizio del corso gli interessati dovranno produrre dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili, pena la non ammissione alla frequenza al corso.

Art. 19 - Procedimento

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è previsto per il 31 dicembre 2024.
2. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Servizio 2 "Formazione" del Dipartimento regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

Art. 20 – Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, sospendere la procedura concorsuale o utilizzare anche solo parzialmente la graduatoria approvata in presenza di intervenute ragioni di interesse pubblico o in assenza di adeguata copertura finanziaria. In ogni caso l'erogazione delle borse di studio è subordinata al versamento della quota di finanziamento ministeriale.